



materia di appalti pubblici, anche per i tratti da realizzare al di fuori del territorio comunale di propria competenza.

3) Il Comune capofila provvederà, in quanto stazione appaltante alla realizzazione dei lavori di cui trattasi, secondo le modalità definite nell'ambito della vigente normativa nonché a tutti gli adempimenti eventualmente correlati (progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, appalto dei lavori, redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2009) ed al collaudo degli stessi, e si assume ogni eventuale onere aggiuntivo rispetto alla spesa presunta, per qualsiasi modifica e/o variante ritenuta opportuna.

4) Allorché si rendesse necessaria l'autorizzazione provinciale per detti lavori, il competente Ufficio di Vi.Abilità S.p.A. rilascerà, previa istruttoria di concerto con la struttura tecnica provinciale, la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada)

5) L'onere cui la Provincia è chiamata a partecipare è di massimo €800.000,00. L'importo definitivo del contributo sarà proporzionalmente determinato sulla base dei lavori effettivamente rendicontati. Il contributo verrà erogato nei seguenti modi:

- € 400.000,00 (50%) a seguito dell'aggiudicazione definitiva degli incarichi di progettazione, DDLL e di coordinamento alla sicurezza.
- € 400.000,00 (50%) alla conclusione dell'opera, a seguito approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo tecnico amministrativo.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il Comune capofila si impegna ad inviare alla Provincia il cronoprogramma dei lavori al fine dell'armonizzazione delle rispettive contabilità.

Ove se ne ravvisasse la necessità il competente dirigente del Settore Lavori Pubblici si riserva di richiedere al Comune capofila il collaudo dei lavori anche per le opere per le quali potrebbe essere sufficiente il certificato di regolare esecuzione.

Il saldo del contributo verrà comunque subordinato all'intestazione delle aree alla Provincia nel caso vi siano stati degli espropri e l'opera realizzata sia destinata a far parte del demanio/patrimonio provinciale.

6) I Comuni si impegnano ad eseguire a propria cura e spese la manutenzione integrale dell'opera che verrà realizzata e delle relative pertinenze ed a tal fine si impegnano ad aggregarsi tra loro, nella forma che riterranno più opportuna e conveniente.

7) I Comuni si impegnano ad utilizzare materiale completamente derivante da materia prima-seconda per le opere di arredo e sicurezza (cestini, palizzate)

8) I Comuni si impegnano, tramite il Comune capofila, a rendere disponibile il progetto di fattibilità tecnico economica redatto in conformità allo studio di fattibilità predisposto dalla Provincia e condiviso dai Comuni, corredato del predetto piano di manutenzione e dotato di tutte le necessarie approvazioni da parte dei soggetti competenti. Il progetto di fattibilità tecnico economica dovrà essere redatto in piena conformità a quanto previsto, tra l'altro ed in particolare, dalle specifiche norme di legge in materia di appalti pubblici, in materia di programmazione, progettazione ed esecuzione di infrastrutture ciclabili nonché in osservanza a quanto specificato nella "Relazione generale" del "Piano provinciale della rete degli itinerari ciclabili", con particolare riferimento agli "Standard tecnici" in essa definiti. Il progetto di fattibilità tecnico economica dovrà essere corredato da un cronoprogramma che documenti le varie fasi attuative dell'intervento, in particolare la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione ed il collaudo delle opere.

9) In caso di danno a terzi verificatosi in costanza dei lavori e fino alla formale conclusione degli

stessi mediante certificato di regolare esecuzione o di collaudo, il Comune capofila si assume ogni responsabilità ivi compresa la manleva anche giudiziaria nei confronti della Provincia chiamata in qualità di proprietaria della strada.

10) L'aggiudicazione definitiva degli incarichi di progettazione, DDLL e di coordinamento alla sicurezza, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018 pena la revoca del contributo.

Gli oneri per le diverse fasi di progettazione, per la DLL ed il coordinamento alla sicurezza, coperti con il contributo della Provincia, saranno comunque garantiti indipendentemente dall'anno di esecuzione delle opere.

11) La mancata ottemperanza anche di una sola tra le clausole della presente intesa comporta la facoltà di risoluzione del contratto salvo il risarcimento dei danni.

12) L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dall'indizione della gara e la fine degli stessi entro tre anni, salvo motivata proroga delle suddette scadenze che dovrà essere richiesta formalmente al dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia allegando il cronoprogramma dei lavori.

13) Nel caso in cui i Comuni, per il medesimo lavoro, risultassero assegnatari di un contributo da parte di altro soggetto, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Provincia che rideterminerà la propria percentuale di partecipazione alla spesa.

#### LE PARTI

LA PROVINCIA DI VICENZA

IL COMUNE DI VICENZA

IL COMUNE DI CREAZZO

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

